



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI PIACENZA

Capitolato di gara

*(vale anche quale bozza del contratto che si andrà a stipulare,
in esito ad eventuale aggiudicazione ed approvazione ministeriale)*

Servizi di vigilanza con guardia particolare giurata presso gli Uffici giudiziari di Piacenza dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024

Codice C.I.G. 8897065A4B

Sommario

Capo I – CARATTERISTICHE DELL'APPALTO.....	2
ART. 1 - OGGETTO.....	2
ART. 2 –STAZIONE APPALTANTE	3
ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO.....	3
ART. 4 - GESTIONE DELLE EMERGENZE	14
Capo II – CONTRATTO DI APPALTO	15
Art. 5 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	15
Art. 6 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO.....	15
Art. 7 – SPESE CONTRATTUALI	16
Art. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA ed eventuale DECADENZA dall'aggiudicazione.....	16
ART. 9 – CLAUSOLA SOCIALE e CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE	17
Art. 10- PATTO D'INTEGRITÀ	18
Capo III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	19
ART. 11 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	19
ART. 12 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO e PRESIDIO IN CASO DI SCIOPERO	19

Art. 13 - ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE E REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	20
Art. 14 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA	22
Art. 15 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	23
Art. 16 – RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE.....	24
Art. 17 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	24
ART. 18 - PENALI	25
Capo IV – PAGAMENTI	25
Art. 19 – CORRISPETTIVO e PAGAMENTI.....	25
Art. 20 – EVENTUALE SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI	26
ART. 21 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA	27
Capo V – CESSIONE DEL CREDITO e MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE	27
Art. 22 – CESSIONE DEL CREDITO.....	27
Art. 23 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE	28
Capo VI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	28
Art. 24 – RISOLUZIONE E RECESSO.....	28
Art. 25 – PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE	29
Art. 26 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO	30
<u>Art. 27 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DEL CONTRATTO</u>	30
Art. 28 - FORO COMPETENTE	31
Art. 29 – FORMA DEL CONTRATTO E SPESE	31
Art. 30- NORME DI RINVIO.....	32

Capo I – CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata fissa, riconducibile all'allegato D, Sez. III par. 3.1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 269/2010, da eseguirsi presso le sedi e con le modalità descritte nel presente capitolato e negli altri atti di gara, mediante Guardie

Particolari Giurate (GPG), a partire dalle ore 24.00 del 1 gennaio 2022 (*mezzanotte del 1 gennaio 2022*) e fino alle ore 24 del 31 dicembre 2024.

L'appalto è riservato a operatori economici in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S., che autorizzi l'esercizio dell'attività nella provincia di Piacenza; il servizio deve essere svolto da personale in possesso della qualifica di "Guardia Particolare Giurata"

ART. 2 –STAZIONE APPALTANTE

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza – via del Consiglio 15 – 29121 Piacenza (C.F. 80012390334) codice IPA 0C0JBL .

ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Le specifiche delle prestazioni oggetto del servizio richiesto sono indicate di seguito, con riferimento sia al "piontonamento fisso" presso le sedi, gli ingressi e negli orari indicati, sia al servizio di reperibilità presso la Procura della Repubblica e gli uffici giudiziari di Piacenza.

PROSPETTO DEI SERVIZI RICHIESTI

(come da fabbisogno approvato dalla locale Conferenza Permanente il 20.04.2021)

I servizi sono diretti alla vigilanza ed al presidio degli ingressi delle sedi sottoelencate, con utilizzo delle apparecchiature presso le medesime già installate o eventualmente installande nel triennio, al fine di regolamentare il flusso del pubblico e di controllare le persone che accedono allo stesso con verifica – tramite le apparecchiatura metal detector disponibili– che non siano introdotte armi, prodotti chimici od oggetti atti ad offendere, secondo le modalità e la durata rispettivamente specificati nel prospetto che segue:

Uffici	Servizi richiesti	Quantificazione fabbisogno
---------------	--------------------------	-----------------------------------

PALAZZO LANDI

Tribunale Sede Palazzo Landi Ingresso via del Consiglio 12	- <u>Vigilanza armata</u> da parte di n. 1 unità con piantonamento fisso dell'ingresso e custodia delle chiavi dalle ore 7,30 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì (10 ore) dalle ore 7,30 alle ore 14,30 di sabato (7 ore) impianti di sicurezza passiva già installati ed operativi: n. 1 metaldetector centro di controllo per n. 12 videocamere sorveglianza a distanza tramite videocamera e citofono e azionamento di apertura del cancello telecomandato e del portone ingressi laterali di via G. Bruno e via del Consiglio	n. 1 unità ore: n. 10 ore dal lunedì al venerdì n. 7 ore il sabato <u>anno 2022</u> dall'1.1.2022 al 31.12.2022: n.ro giorni feriali 304 di cui: n. 252 giorni dal lunedì al venerdì x n. 10 ore= n. 2.520 ore n. 52 giorni di sabato x n. 7 ore= 364 ore totale: n. 2.884 presumibili esigenze straordinarie e in orario festivo: n. 20 ore <u>anno 2023</u> dall'1.1.2023 al 31.12.2023: n.ro giorni feriali 302 di cui: n. 250 giorni dal lunedì al venerdì x n. 10 ore= n. 2.500 ore n. 52 giorni di sabato x n. 7 ore= 364 ore totale: n. 2.864 presumibili esigenze straordinarie e in orario festivo: n. 20 ore <u>anno 2024</u> dall'1.1.2024 al 31.12.2024: n.ro giorni feriali 305 di cui: n. 255 giorni dal lunedì al venerdì x n. 10 ore= n. 2.550 ore n. 50 giorni di sabato x n. 7 ore= 350 ore totale: n. 2.900 presumibili esigenze straordinarie e in orario festivo: n. 20 ore <u>totale triennio: n. 8.648 ore + n. 60 straordinarie</u>
--	---	---

Tribunale	- <u>vigilanza armata</u> da parte di n. 1 unità con piantonamento fisso dell'ingresso	n. 1 unità ore: n. 5 ore dal lunedì al venerdì
-------------------------	---	---

Sede Palazzo Landi Ingresso via Roma n. 70	dalle ore 9,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì (5 ore) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il sabato (4 ore) impianti di sicurezza passiva installati: n. 1 metaldetector; centro di controllo per n. 16 videocamere	n. 4 ore il sabato <u>anno 2022</u> dall'1.1.2022 al 31.12.2022: n.ro giorni feriali 304 di cui: n. 252 giorni dal lunedì al venerdì x n. 5 ore= n. 1.260 ore n. 52 giorni di sabato x n. 4 ore= 208 ore totale: n. 1.468 presumibili esigenze straordinarie e in orario festivo: n. 0 ore <u>anno 2023</u> dall'1.1.2023 al 31.12.2023: n.ro giorni feriali 302 di cui: n. 250 giorni dal lunedì al venerdì x n. 5 ore= n. 1.250 ore n. 52 giorni di sabato x n. 4 ore= 208 ore totale: n. 1.458 presumibili esigenze straordinarie e in orario festivo: n. 0 ore <u>anno 2024</u> dall'1.1.2024 al 31.12.2024: n.ro giorni feriali 305 di cui: n. 255 giorni dal lunedì al venerdì x n. 5 ore= n. 1.275 ore n. 50 giorni di sabato x n. 4 ore= 200 ore totale: n. 1.475 presumibili esigenze straordinarie e in orario festivo: n. 0 ore <u>totale triennio: n. 4.401 ore + n. 0 straordinarie</u>
--	---	--

PALAZZO MADAMA

Procura della Repubblica Sede Palazzo Madama	- <u>vigilanza armata</u>, da parte di n. 1 unità nell'apposito spazio predisposto nell'atrio a piano terra di Palazzo Madama dalle ore 7,45 alle ore 16,45 dal lunedì al venerdì (9 ore) dalle ore 7,45 alle ore 14,45 il sabato (7 ore)	n. 1 unità ore: n. 9 ore dal lunedì al venerdì n. 7 ore il sabato <u>anno 2022</u>
---	--	---

Ingresso via del Consiglio n. 15	bonifica e chiusura uffici dal lunedì al venerdì ore 19,00 circa nel detto spazio sono installati monitor per la visione delle riprese effettuate dalle telecamere esterne, posizionate all'interno ed all'esterno dell'edificio; - <u>sistema di teleallarme</u>, con attivazione dalle ore 20,00 alle ore 7,30 del giorno successivo dal lunedì al venerdì e dalle ore 16,00 del sabato continuativamente fino alle ore 7,30 del lunedì successivo. <u>Sistema di teleallarme</u>, con attivazione dalle ore 20,00 alle ore 7,30 del giorno successivo dal lunedì al venerdì e dalle ore 16,00 del sabato continuativamente fino alle ore 7,30 del lunedì successivo; collegamento con la centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza (collegamento h24 alla centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza (collegamento h24 alla centrale operativa, mediante combinatore telefonico con ditta incaricata della manutenzione degli impianti antincendio)	dall'1.1.2022 al 31.12.2022: n.ro giorni feriali 304 di cui: n. 252 giorni dal lunedì al venerdì x n. 9 ore= n. 2.268 ore n. 52 giorni di sabato x n. 7 ore= 364 ore totale: n. 2.632 presumibili esigenze straordinarie e in orario festivo: n. 20 ore <u>anno 2023</u> dall'1.1.2023 al 31.12.2023: n.ro giorni feriali 302 di cui: n. 250 giorni dal lunedì al venerdì x n. 9 ore= n. 2.250 ore n. 52 giorni di sabato x n. 7 ore= 364 ore totale: n. 2.614 presumibili esigenze straordinarie e in orario festivo: n. 20 ore <u>anno 2024</u> dall'1.1.2024 al 31.12.2024: n.ro giorni feriali 305 di cui: n. 255 giorni dal lunedì al venerdì x n. 9 ore= n. 2.295 ore n. 50 giorni di sabato x n. 7 ore= 350 ore totale: n. 2.645 presumibili esigenze straordinarie e in orario festivo: n. 20 ore <u>totale triennio: n. 7.891 ore + 60 straordinarie</u>
----------------------------------	---	--

Un quotidiano passaggio ispettivo notturno all'interno della "cittadella giudiziaria", intendendosi l'area occupata da tutti gli immobili che ospitano gli Uffici giudiziari di Piacenza elencati in premessa e quindi per tutti gli Uffici giudiziari, nella fascia oraria 22,00 – 6,00, per tutti i giorni della settimana.

Prospetto riassuntivo fabbisogno 2022

ufficio	palazzo	n.ro unità	giorni feriali dal lunedì al venerdì		giorni feriali di sabato		Totale	
			n. giorni	n. ore	n. giorni	n. ore	giorni	ore

Tribunale	Landi Via del Consiglio	1	252	2.520	52	364	304	2.884
	Landi Via Roma	1	252	1.260	52	208	304	1.468
Procura	Madama	1	252	2.268	52	364	304	2.632
totale		3	756	6.048	156	936	912	6.984
oltre a passaggio ispettivo notturno nella fascia oraria 22,00 – 06,00 per tutti gli uffici ed edifici predetti								

Prospetto riassuntivo fabbisogno 2023

ufficio	palazzo	n.ro unità	giorni feriali dal lunedì al venerdì		giorni feriali di sabato		Totale	
			n. giorni	n. ore	n. giorni	n. ore	giorni	ore
Tribunale	Landi Via del Consiglio	1	250	2.500	52	364	302	2.864
	Landi Via Roma	1	250	1.250	52	208	302	1.458
Procura	Madama	1	250	2.250	52	364	302	2.614
totale		3	750	6.000	156	936	906	6.936
oltre a passaggio ispettivo notturno nella fascia oraria 22,00 – 06,00 per tutti gli uffici ed edifici predetti								

Prospetto riassuntivo fabbisogno 2024

ufficio	palazzo	n.ro unità	giorni feriali dal lunedì al venerdì		giorni feriali di sabato		Totale	
			n. giorni	n. ore	n. giorni	n. ore	giorni	ore
Tribunale	Landi Via del Consiglio	1	255	2.550	50	350	305	2.900
	Landi Via Roma	1	255	1.275	50	200	305	1.475
Procura	Madama	1	255	2.295	50	350	305	2.645
totale		3	765	6.120	150	900	915	7.020
oltre a passaggio ispettivo notturno nella fascia oraria 22,00 – 06,00 per tutti gli uffici ed edifici predetti								

presumibili esigenze straordinarie e in orario festivo anno 2024: n. 20 + 20 ore

Prospetto riassuntivo fabbisogno complessivo triennio 2022 / 2024

ufficio	palazzo			giorni feriali di sabato	Totale
---------	---------	--	--	--------------------------	--------

		n.ro unità	giorni feriali dal lunedì al venerdì					
			n. giorni	n. ore	n. giorni	n. ore	giorni	ore
Tribunale	Landi Via del Consiglio	1	757	7.570	154	1.078	911	8.648+60*
	Landi Via Roma	1	757	3.785	154	616	911	4.401
Procura	Madama	1	757	6.813	154	1.078	911	7.891+60*
totale		3	2.271	18.168	462	2.772	2.733	20.940+120
oltre a passaggio ispettivo notturno nella fascia oraria 22,00 – 06,00 per tutti gli uffici ed edifici predetti								

esigenze straordinarie con possibilità di congruaggio nel triennio

Spesa massima totale: € 442.260,00

Il monte ore complessivo massimo delle ore previste per l'intero periodo contrattuale per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2024, è stimato in circa 21.060 ore, di cui 120, per eventuali esigenze straordinarie, in considerazione delle possibili necessità di prolungamento della vigilanza ordinaria o per prestazioni di vigilanza armata saltuaria con G.P.G. a bordo di auto o moto radiocollegata.

Eventuali servizi aggiuntivi potranno essere eseguiti solo in seguito ad autorizzazione da parte della Procura della Repubblica e/o del RUP su richiesta del Capo dell'Ufficio Giudiziario interessato, il quale indicherà i tempi e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla prestazione richiesta. Nessun servizio aggiuntivo, se non previamente autorizzato, potrà essere addebitato all'Amministrazione in sede di fatturazione.

Il personale addetto al servizio è tenuto ad assicurare le attività elencate di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo e dovrà tenere conto anche delle specifiche indicazioni operative che saranno eventualmente fornite, presso ciascuna sede dai Capi degli Uffici giudiziari interessati (Procuratore della Repubblica e Presidente del Tribunale):

- a) presidiare e controllare gli accessi (persone, cose e automezzi), mediante il piantonamento dei locali, anche attraverso il controllo dei monitor e delle immagini dell'impianto di videosorveglianza/sistema TVCC, qualora presente;

- b) utilizzare metal detector e/o scanner bagagli, se disponibili, in dotazione all'Ufficio Giudiziario, al fine di impedire l'introduzione di materiali pericolosi o atti ad offendere;
- c) riconoscimento "a vista" del personale dipendente degli Uffici;
- d) effettuare controlli di sicurezza all'interno delle sedi, anche al fine di rilevare eventuali presenze non autorizzate;
- e) regolamentazione del flusso del pubblico, con verifica dei titoli di accesso e nel rispetto di eventuali disposizioni emanate dagli uffici, fornendo, possibilmente, le informazioni di minima agli utenti, per orientarli circa la disposizione logistica della sede e la collocazione dei diversi uffici;
- f) consentire l'accesso dei visitatori agli uffici non aperti al pubblico e l'accesso di fornitori e manutentori, solamente previo nulla osta scritto dell'Ufficio destinatario della visita e dell'autorizzazione del Procuratore, per la sede della Procura della Repubblica di Piacenza ;
- g) inibire l'accesso a mezzi/persone non autorizzati ed alle persone che, per l'atteggiamento manifestato, potrebbero turbare il funzionamento degli uffici o mettere a rischio la sicurezza del personale, richiedendo, se necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine;
- h) agevolare e supportare, quando possibile, l'accesso delle persone con difficoltà di deambulazione;
- i) intervenire sugli impianti di allarme eventualmente installati a protezione delle strutture e avvisare il personale incaricato dai vari Uffici Giudiziari, i cui nominativi saranno comunicati all'aggiudicatario;
- j) avvisare il personale di cui al punto i) in caso di accertamento di situazioni anomale/accidentali o di pericolo (es. principi di incendio, fuga gas, perdita acqua, malfunzionamento ascensori, ecc.);
- k) recepire eventuali segnalazioni di pericolo (es. incendio) o richieste di soccorso (es. malori, infortuni) da parte di personale degli Uffici Giudiziari e/o utenti ed attuare i comportamenti previsti dai piani di emergenza ed evacuazione degli Uffici;

- l) avvisare le Forze dell'Ordine, all'occorrenza, per la tutela dell'incolumità di persone e locali e per esigenze di sicurezza pubblica;
- m) impedire, quando possibile ed al fine di garantire la sicurezza della sede, la sosta di veicoli non autorizzati nelle aree antistanti gli ingressi e negli eventuali posteggi esterni sulla via pubblica, riservati per esigenze di servizio al personale degli Uffici Giudiziari; dopo aver segnalato comunque agli interessati la presenza di zone riservate, richiedere la rimozione forzata dei mezzi non autorizzati alla sosta;
- n) consentire l'uscita e l'entrata di materiali/beni/merci solo previa autorizzazione del Capo dell'Ufficio interessato;
- o) aprire, se necessario, ad inizio turno e chiudere a fine turno, gli accessi agli edifici, alle pertinenze e ai locali sottoposti a vigilanza, spegnere le luci, sulla base delle indicazioni fornite dagli Uffici giudiziari;
- p) aggiornare il "Registro giornaliero delle attività"(presenze);
- q) tenere un registro ove annotare i nominativi del personale delle ditte incaricate di effettuare interventi/manutenzioni, con l'indicazione di giorni e orari di entrata e di uscita, con eventuale consegna delle chiavi per l'accesso ai locali tecnici e con avviso al personale di cui al punto i);
- r) inserire/disinserire gli allarmi presso le sedi degli Uffici giudiziari, secondo le indicazioni fornite dagli Uffici medesimi;
- s) custodire le chiavi di accesso della sede vigilata; per la sede della Procura in via del Consiglio n. 15. Per la sede del tribunale nel luogo che andrà indicato dal Presidente del Tribunale;
- t) sorveglianza degli accessi carrai che devono rimanere generalmente chiusi e aperti solo per l'ingresso di auto di servizio, previamente riconosciute (con i tempi tecnici necessari di attesa) e degli altri veicoli autorizzati;
- u) controllo dell'afflusso del pubblico, con richiesta dei motivi per cui si accede al Palazzo e diniego all'accesso a chi manifesti di voler entrare per ragioni estranee all'Amministrazione della giustizia (ad es., utilizzo dei servizi

igienici), osservando scrupolosamente le istruzioni impartite specificamente in ordine al divieto di accesso di persone indesiderabili;

- v) al di fuori dell'orario di apertura degli Uffici al pubblico, richiedere, a chi voglia entrare nel palazzo, quale ufficio o persona che si intenda raggiungere e prima di consentire l'accesso, contattare telefonicamente l'ufficio o la persona indicata, per avere conferma sulla legittimità dell'accesso medesimo;
- w) prevedere la possibilità (ad esempio attraverso la comunicazione di codici di accesso) di far accedere negli Uffici della Procura i sostituti procuratori (o personale autorizzato) previo disinserimento del sistema di allarme e successivo ripristino.

Presupposto dell'efficace svolgimento delle suddette attività è l'impiego, da parte dell'aggiudicatario, di un determinato gruppo di GPG, addette in via continuativa presso ciascuna sede di servizio, in modo che acquisiscano la conoscenza delle effettive modalità di espletamento del servizio ed al contempo, possano più agevolmente riconoscere sia i dipendenti degli Uffici, sia l'utenza che, a vario titolo e con una certa frequenza, acceda alle sedi degli Uffici Giudiziari.

Inoltre

1. Eventuali servizi aggiuntivi potranno essere eseguiti solo in seguito ad autorizzazione da parte della Procura, su richiesta del Capo dell'Ufficio Giudiziario interessato, il quale indicherà i tempi e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla prestazione richiesta. Nessun servizio aggiuntivo, se non previamente autorizzato, potrà essere addebitato all'Amministrazione in sede di fatturazione.
2. L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, ai sensi dell'art. 101 D.lgs. 50/2016, di nominare il Direttore dell'esecuzione del contratto – DEC – quale proprio Referente Unico.

3. Per ogni sede dovrà essere indicato almeno un Referente dell'Ufficio giudiziario ed almeno un Referente dell'aggiudicatario, tutti con i relativi recapiti, per eventuali esigenze operative.
4. L'aggiudicatario deve comunicare tempestivamente (e comunque entro 48 ore) al referente indicato per l'Ufficio giudiziario interessato, qualsiasi anomalia che dovesse essere verificata nell'espletamento del servizio (furti, danneggiamenti, intrusioni, guasti, ai sistemi ed apparati di sicurezza, etc); la comunicazione dovrà essere effettuata all'indirizzo pec comunicato dall'Ufficio giudiziario medesimo, oppure con nota consegnata *brevi manu*.
5. L'aggiudicatario del servizio è obbligato a fornire le prestazioni eventualmente richieste dall'Amministrazione Giudiziaria anche oltre l'orario di servizio giornaliero previsto; tali prestazioni saranno liquidate al prezzo orario offerto dall'Aggiudicatario quale tariffa ora/uomo.

Non è prevista alcuna maggiorazione delle tariffe orarie per il lavoro straordinario prestato oltre l'orario di servizio, ovvero per le prestazioni richieste in orario notturno e/o festivo. Le prestazioni straordinarie devono essere richieste con congruo anticipo.

Tuttavia, tenuto conto che spesso risulta impossibile prevedere il termine delle udienze, all'Amministrazione è riconosciuta la facoltà di avvalersi della "comunicazione di preavviso" da inoltrare direttamente al referente indicato dall'aggiudicatario ed al contempo, se possibile, alle GPG presenti sul posto.

Al fine di controllare l'effettivo orario svolto dalle GPG, dovrà essere tenuto il già citato "Registro giornaliero delle presenze".

6. Il personale dell'aggiudicatario è tenuto ad osservare le disposizioni -per quanto compatibili con l'attività svolta- previste dal decreto 23 febbraio 2018 –“Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia”, come disposto dall'art. 2 del decreto medesimo.
7. Il servizio dovrà essere assicurato presso le sedi individuate nel presente capitolato, esclusivamente da Guardie particolari Giurate dell'aggiudicatario, le quali dovranno indossare l'uniforme regolamentare, essere armate, munite di regolare porto d'armi,

- di apposita tessera di identificazione attestante la qualifica con fotografia e dovranno svolgere i loro compiti rigorosamente in conformità alle disposizioni degli atti di gara, compreso il presente capitolato, nonché alle specifiche direttive che potranno essere impartite dal Procuratore della Repubblica e/o dal Presidente del Tribunale.
8. Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché ad agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale che il caso richiede. L'Appaltatore dovrà richiamare l'attenzione sull'obbligo, per tutti i dipendenti, di osservare in modo scrupoloso il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza, in occasione dell'attività svolta. Le G.P.G., durante il servizio, non potranno allontanarsi dall'edificio e/o dalla postazione loro assegnata, salva l'effettuazione delle pause contrattualmente previste, secondo l'organizzazione adottata e sotto la sorveglianza del datore di lavoro aggiudicatario.
9. L'aggiudicatario dovrà informare il proprio personale affinché:
- a. provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
 - b. rifiuti qualsiasi compenso o regalia;
 - c. in ambito "salute e sicurezza sul luogo di lavoro" osservi le disposizioni impartite dal referente dell'Amministrazione, di cui all'art. 20 del D.lvo n. 81/2008;
 - d. comunichi immediatamente al Responsabile della Sicurezza qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali), anomalia, ovvero criticità che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio.
10. In qualsiasi momento, il RUP, il Procuratore della repubblica ed il Presidente del Tribunale e/o loro incaricati potranno effettuare verifiche sull'espletamento del servizio e richiedere dati/informazioni inerenti al servizio medesimo.
11. L'Aggiudicatario, prima dell'avvio del servizio, si impegna a trasmettere alla Procura della Repubblica l'elenco di tutti i dipendenti che saranno destinati alle diverse sedi giudiziarie, con copia del relativo documento di identità; si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni/sostituzioni/integrazioni, rispetto

al predetto elenco. Il mancato adempimento comporterà l'applicazione della penale prevista al successivo art. 17.

ART. 4 - GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il personale deve essere costantemente collegato con la Centrale Operativa ed essere in grado di utilizzare le apparecchiature tecnologiche di controllo, delle quali deve segnalare immediatamente al Referente della sede giudiziaria e all'Istituto di Vigilanza ogni guasto o malfunzionamento, affinché si possa procedere tempestivamente al ripristino della loro funzionalità e si possa sopperire, comunque, alle carenze tecnologiche con idonee misure di prevenzione.

In caso di ricezione del segnale di allarme, la GPG dovrà intervenire -per quanto possibile- immediatamente (caso dell'avvenuta attivazione dei sistemi di rilevazione di presenza intrusi ed incendio), secondo le modalità operative concordate con i vari Uffici Giudiziari fruitori del servizio. Se necessario, la GPG dovrà fornire immediata comunicazione alle autorità competenti (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco), previa verifica ed attualità dell'allarme.

In caso di allarme, la GPG, dopo le preventive attività di controllo, deve accedere al vano tecnico dove sono installati i pannelli segnalatori, al fine di individuare le cause d'allarme dagli stessi segnalate, fare i conseguenti controlli (presenza persone estranee nel fabbricato, inizio incendio, etc.), successivamente eseguire l'intervento di tacitazione dell'allarme ed intervenire direttamente, ove possibile, per eliminare il rischio del verificarsi di successivi falsi allarmi e infine provvedere anche al "riallarmo" dello stesso impianto, utilizzando i codici di sicurezza che saranno forniti dagli Uffici Giudiziari oppure chiedendo l'intervento del referente eventualmente indicato dagli Uffici per tale attività di ripristino del sistema di allarme.

Ciascun intervento dovrà essere oggetto di apposito "Rapporto di intervento" scritto, da trasmettere all'Ufficio Giudiziario con la massima tempestività e comunque non oltre la giornata successiva a quella dell'evento, fatta salva l'immediata segnalazione di eventi

di particolare gravità. Dovrà inoltre essere aggiornato il "Registro giornaliero delle attività".

Capo II – CONTRATTO DI APPALTO

Art. 5 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicatario del servizio è tenuto a stipulare apposito contratto, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione aggiudicatrice. La stipula del contratto avrà luogo mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal sistema MePA.
2. Ove il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e comunicato via pec il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante non si presenti, verrà dichiarata la decadenza dell'operatore dall'aggiudicazione e l'amministrazione aggiudicatrice procederà con il concorrente che segue in graduatoria.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove l'eventuale mancato espletamento del servizio arrechi grave danno all'Amministrazione, o comunque provochi disservizi ai quali non sia possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento potrà consentire comunque l'attività di vigilanza e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento dei danni.

Art. 6 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
 - il presente capitolato;
 - l'offerta economica e l'offerta tecnica dell'impresa aggiudicataria;
 - il provvedimento di aggiudicazione.

Art. 7 – SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e preventivamente comunicate all'aggiudicatario medesimo.
2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, l'Amministrazione trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

Art. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA ed eventuale DECADENZA dall'aggiudicazione

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'Aggiudicatario del servizio è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, prevista dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.
2. La cauzione definitiva deve essere presentata al momento della sottoscrizione del contratto e va costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art 1944 c.c., la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art 1957 c.c. La cauzione definitiva dovrà avere una validità temporale successiva a quella della scadenza del contratto di almeno tre mesi, termine ultimo per l'esecuzione dell'attività di verifica di conformità da parte degli Uffici Giudiziari effettuata ai sensi dell' art. 102 del D.Lgs 50/2016 e per il rilascio del Certificato di regolare esecuzione da parte del RUP. La cauzione definitiva sarà svincolata nei modi di cui all'art. 103 comma 5 D.Lgs 50/2016.
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2, l'Amministrazione ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione e provvede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, secondo quanto

previsto dall'art. 103 comma 3 D.lgs. 50/2016.

4. La garanzia fideiussoria è mantenuta, nell'ammontare stabilito, per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata nel caso che su di essa l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto.
5. Ove la cauzione non venga costituita e/o reintegrata entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione inviata al riguardo, via pec, dall'Amministrazione, quest'ultima ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione, dal presente Capitolato.

ART. 9 – CLAUSOLA SOCIALE e CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE

1. La presente procedura è sottoposta all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente, relativamente all'obbligo di assorbimento del personale addetto, come previsto dall'art. 50 Codice Contratti.

A tal fine l'aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme e delle disposizioni della contrattazione collettiva del settore in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'impresa cessante. Al suddetto personale dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati.

Il riassorbimento deve essere armonizzabile con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste dal presente capitolato (si richiama al riguardo quanto espressamente previsto nella determinazione dell'ANAC n. 9 del 22.7.015 "Linee guida per l'affidamento del servizio di vigilanza privata).

L'elenco del personale attualmente impiegato è indicato in calce al presente Capitolato (All. 5) prevedendo l'utilizzo prevalente del personale con anzianità di lavoro svolto in situ.

2. L'aggiudicatario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni

contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del CCNL di riferimento e fino alla sua sostituzione.

3. L'aggiudicatario è altresì tenuto all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente. L'amministrazione aggiudicatrice potrà procedere, periodicamente, alla verifica delle dichiarazioni rese dal fornitore: qualora il fornitore non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, verrà sospeso il pagamento delle fatture, assegnando all'interessato un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Trascorso tale termine, qualora l'appaltatore non abbia debitamente adempiuto, il Committente si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto (ex art. 1456 c.c.), senza che da tale risoluzione possano, comunque, conseguire diritti o pretese di sorta, ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione.

ART. 10 PATTO D'INTEGRITA'

La società aggiudicatrice si impegna alla sottoscrizione del patto d'integrità con il quale si stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'amministrazione dell'Aggiudicatario, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza nonché l'espresso impegno, come previsto dalle vigenti norme anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione.

Il Patto d'integrità deve essere pienamente condiviso dal personale, dai collaboratori ed eventuali consulenti dell'Aggiudicatario impiegati ad ogni livello nell'espletamento dell'appalto e nel controllo dell'esecuzione delle relative prestazioni, il cui spirito deve essere pienamente condiviso, oltre la consapevolezza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle disposizioni in esso contenute.

L'Aggiudicatario accetta che nel caso del mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, comunque accertato dall'amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

1. Risoluzione del contratto
2. Escussione della cauzione definitiva
3. Responsabilità per danno arrecato all'Amministrazione nella misura del 5% del valore dell'appalto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore
4. Esclusione del concorrente dalle gare indette dall'Amministrazione per tre anni
5. Ogni altra ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia.

Capo III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 11 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati informazioni e dati dei quali venga eventualmente a conoscenza nello svolgimento del servizio, di non divulgarli e di non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Le informazioni e i dati riservati non potranno essere riprodotti, in tutto o in parte, dall'aggiudicatario, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento dei servizi oggetto del contratto. In ogni caso, gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.
3. L'appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

ART. 12 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO e PRESIDIO IN CASO DI SCIOPERO

1. L'aggiudicatario non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione del servizio per decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione giudiziaria. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
2. Il servizio reso agli Uffici giudiziari è considerato servizio pubblico essenziale ai sensi della Legge 146/1990 e pertanto l'aggiudicatario è tenuto, nel rispetto del diritto di sciopero del personale, a garantire un presidio necessario per il mantenimento della sicurezza.
Inoltre, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare quale organizzazione abbia adottato al fine di assicurare detto presidio minimo indispensabile.

**Art. 13 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE E REQUISITI DEL PERSONALE
ADDETTO AL SERVIZIO**

1. Il personale impiegato per l'esecuzione del servizio, oltre ad essere di gradimento dell'Amministrazione, dovrà essere idoneo a tutte le esigenze del servizio al quale è destinato. Nel servizio deve essere impegnato un nucleo di persone il più possibile costante ed omogeneo. L'aggiudicatario, per l'adempimento del servizio, utilizzerà personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze ed in possesso delle prescritte autorizzazioni, di assoluta fiducia e provata riservatezza.
2. L'Amministrazione potrà chiedere la sostituzione delle persone non gradite. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'istituto dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre due giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'Amministrazione potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio e senza particolari oneri motivazionali, la sostituzione -entro due giorni dalla richiesta- degli addetti che, nell'espletamento del servizio abbiano manifestato imprudenze, imperizie ovvero comportamenti non consoni ad un adeguato approccio interpersonale con il personale degli Uffici giudiziari e con gli utenti: il richiamo alle predette situazioni costituirà motivazione sufficiente per la richiesta di sostituzione, senza necessità di ulteriori

specificazioni.

4. Gli addetti sono tenuti all'osservanza del segreto su fatti, circostanze ed informazioni riservati, dei quali vengano a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. L'aggiudicatario assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possano venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del regolamento UE 679/2016 (GDPR) e successive modifiche/integrazioni, dei regolamenti attuativi, delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Il legale rappresentante dell'aggiudicatario viene individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.

5. L'aggiudicatario comunicherà almeno mensilmente alla Procura della Repubblica (o al DEC, qualora nominato) i nominativi delle persone impiegate ed il numero di ore giornaliere espletate da ciascuno nel servizio. Uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato ed entro dieci giorni da ciascuna variazione.
6. Le presenze giornaliere delle unità lavorative che svolgono attività di piantonamento fisso saranno comprovate mediante firma, apposta su di un apposito registro predisposto dall'Aggiudicatario presso ogni sede giudiziaria.

Nel registro dovranno risultare: cognome e nome degli addetti, data, ora di ingresso e ora di uscita e la relativa firma di ciascuno di essi.

7. L'aggiudicatario, prima dell'inizio dell'espletamento del servizio (1 gennaio 2022), dovrà anche comunicare a ciascun Ufficio giudiziario:
 - i nominativi delle GPG addette al servizio presso ciascuna sede, con l'indicazione, per ognuno, della qualifica e dell'inquadramento nei livelli del CCNL di categoria, nonché il nominativo delle persone impiegate per eventuali sostituzioni: il mancato adempimento comporterà comunque l'applicazione immediata di una penale di € 100,00 e, nell'ipotesi in cui l'inadempienza persista, potrà essere motivo di risoluzione del contratto;

- il nominativo del referente.
8. Nel caso in cui l'aggiudicatario sospenda arbitrariamente il servizio, l'Amministrazione avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio nel modo che riterrà opportuno addebitando all'Istituto medesimo la spesa relativa, salva ogni altra ragione o azione a tutela del Committente.

Art. 14 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

1. L'aggiudicatario è tenuto -e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo- all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti al momento della stipulazione del contratto, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto e in particolare:
- a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario è obbligato ad applicare integralmente, anche dopo la scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, il contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e gli accordi locali integrativi del contratto medesimo; tale obbligo vincola l'aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse;
 - b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
 - c) è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti su tutela, sicurezza e salute dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare, deve:
 - ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza, in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e

dei terzi;

- garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
 1. nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e del medico competente;
 2. redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 81/2008;
 3. fornire adeguata e documentata formazione ai propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
4. L'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, comunicherà quali contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi territoriali applichi ai propri dipendenti.
 5. Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario risulti irregolare per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
 6. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all'uopo assegnato all'aggiudicatario, l'amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 15 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. L'aggiudicatario si assume la responsabilità per eventuali danni arrecati all'Amministrazione e/o a terzi, a causa di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di adottare le misure necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esecuzione del contratto.
2. L'aggiudicatario dovrà, in relazione a tutte le responsabilità assunte, presentare, non oltre il momento della sottoscrizione del contratto, copia di polizza assicurativa R.C.T.

stipulata con primaria compagnia assicurativa che preveda:

- l'aggiudicatario quale contraente;
 - l'indicazione esplicita dell'attività assicurata coincidente con l'attività appaltata;
 - la copertura per responsabilità danni;
 - un massimale adeguato al rischio conseguente all'esecuzione dell'appalto.
3. Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione dei beni dell'amministrazione danneggiati dal proprio personale e/o in conseguenza di tardiva o inadeguata assunzione, da parte dell'aggiudicatario medesimo, delle misure necessarie per evitare il verificarsi di danni.

Art. 16 – RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE

1. L'aggiudicatario che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal Capo dell'Ufficio giudiziario che abbia rilevato le criticità sopra richiamate e vanno comunicate al Procuratore della Repubblica di Piacenza.
3. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 17 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Sono vietati, pena la risoluzione del contratto ed il conseguente incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto del servizio affidato.
2. In caso di ricorso al subappalto, l'aggiudicatario si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 18 – PENALI

1. Qualora, senza giustificato motivo, si verificano gravi difformità o ritardi nel corretto espletamento del servizio, l'aggiudicatario sarà soggetto ad una penale pari all'uno per mille del valore contrattuale per ogni giorno o frazione di giorno in cui il servizio è mancato o è stato svolto in difformità da quanto previsto.
2. Le penali saranno applicate previa contestazione scritta via pec della violazione, a cura del Referente per l'esecuzione del contratto e sempre che l'aggiudicatario non presenti idonee giustificazioni nel termine assegnato, termine che non potrà essere superiore a cinque giorni.
3. L'applicazione delle penali avverrà mediante ritenuta sugli importi dovuti all'appaltatore o sull'eventuale deposito cauzionale, che – nel caso - dovrà essere ricostituito entro un termine non superiore a 15 giorni.
4. Il pagamento di penali in misura complessivamente superiore al 10% del valore del contratto, comporterà la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
5. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate dell'Amministrazione.

Capo IV – PAGAMENTI

Art. 19 – CORRISPETTIVO e PAGAMENTI

1. Per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto, verrà corrisposto all'appaltatore il corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione. Tale importo è da intendersi comprensivo sia degli oneri aziendali per la sicurezza, sia degli oneri relativi ai mezzi, ai materiali, al personale impiegato nel servizio e alla sua formazione, al "passaggio di consegne" ad eventuale altra impresa subentrante e di ogni altro onere dovuto all'aggiudicatario sulla base delle norme vigenti, in connessione con l'esecuzione del

contratto e comprensivo di tutte quelle attività che, anche se non espressamente indicate, sono necessarie alla completa e buona esecuzione della prestazione.

2. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica fiscalmente regolare e corredata dal dettaglio dei servizi svolti e delle ore di servizio prestate nel mese di riferimento, mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato che verrà comunicato dall'aggiudicatario, come previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*) e s.m.i..
3. Il pagamento sarà comunque subordinato alla verifica, da parte dei dirigenti amministrativi di ciascuna sede giudiziaria nonché del Direttore dell'esecuzione del contratto, della regolare esecuzione del contratto. Il pagamento sarà riferito alle prestazioni effettivamente svolte, la ditta dovrà emettere fattura elettronica corredata del prospetto riepilogativo mensile delle ore lavorate, in cui andranno evidenziati l'orario giornaliero di inizio e termine dell'attività di vigilanza.

Art. 20 – EVENTUALE SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'aggiudicatario al quale sino state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a quando il medesimo non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione dei pagamenti non può avere durata superiore a due mesi, dal momento della relativa notifica all'aggiudicatario, via pec.

Trascorsi i suddetti due mesi senza che l'aggiudicatario si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 21 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

1. L'aggiudicatario deve rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e successive modifiche intervenute in particolare, deve:
 - a) utilizzare per i pagamenti esclusivamente conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati alle commesse pubbliche, di cui deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice le coordinate (IBAN – Banca o servizio postale – Agenzia), oltre che le generalità e codice fiscale dei soggetti che potranno operare sul medesimo conto;
 - b) comunicare alla Procura della Repubblica di Piacenza ogni variazione relativa alle notizie di cui sopra, entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.
2. Il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dallo stesso, siano eseguite senza avvalersi degli Istituti Bancari o della Società Poste Italiane s.p.a. , salva comunque l'applicazione dell'art. 6 della legge 136/2010.
3. Tutta la documentazione riguardante il servizio dovrà riportare il codice **C.I.G.** di riferimento **8897065A4B**.

Capo V – CESSIONE DEL CREDITO e MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

Art. 22 – CESSIONE DEL CREDITO

È ammessa la cessione dei crediti vantati dall'aggiudicatario verso l'Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del Codice degli appalti , a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario di cui alle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata,

sia notificato tempestivamente all'Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di cessioni.

Art. 23 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere prontamente comunicate all'Amministrazione.
2. La comunicazione è corredata di copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante del subentrante trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
3. Fino a quando non si concluda la procedura di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione continua a riconoscere l'originario soggetto aggiudicatario/contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa della regolarizzazione, non saranno liquidate.

Capo VI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 24 – RISOLUZIONE E RECESSO

1. Si può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) quando l'Amministrazione e l'aggiudicatario, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima della scadenza dello stesso; l'aggiudicatario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'aggiudicatario per causa ad esso non imputabile; l'aggiudicatario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;

- d) fallimento dell'aggiudicatario, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresa;
 - e) ricorso al subappalto; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dall'Amministrazione per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; l'Amministrazione incamera la parte restante della cauzione;
 - g) revoca dell'autorizzazione Prefettizia; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento danni;
 - h) gravi e ripetute violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento danni;
 - i) mancata e continuativa inottemperanza da parte dell'aggiudicatario a norme imperative di legge o regolamentari; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento danni;
 - j) reiterati inadempimenti alle prestazioni richieste; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento danni;
 - k) perdita di uno dei requisiti soggettivi che hanno giustificato l'affidamento dei servizi; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento danni;
 - l) applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento danni;
 - m) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
2. In caso di recesso unilaterale dell'aggiudicatario, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, oltre ai costi sopportati dall'amministrazione per garantire comunque la continuità del servizio di vigilanza.

Art. 25 – PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

1. Previa redazione di dettagliata relazione da parte del Capo dell'Ufficio interessato, la eventuale risoluzione del contratto viene disposta con atto del competente Ufficio del

Ministero della Giustizia, da comunicare via pec all'aggiudicatario.

2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'aggiudicatario via pec.

Art. 26 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'aggiudicatario è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata via pec.
2. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere c), e), f), g), h), i), j), k), l) dell'articolo 24 del presente capitolato, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.
3. L'affidamento avviene a procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
4. L'affidamento a terzi viene comunicato all'aggiudicatario inadempiente via pec, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.
5. All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le spese sono prelevate dalla cauzione incamerata e ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'aggiudicatario medesimo.
6. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'inadempiente.
7. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 27 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere anticipatamente risolto nella eventualità che l'Amministrazione della Giustizia, successivamente alla stipula del contratto medesimo, disponga, durante la vigenza contrattuale, l'affidamento dei medesimi servizi in sede di Convenzione Consip, con relativa riduzione del corrispettivo per la minor durata, sulla base del servizio effettivamente prestato.

ART. 28 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla esecuzione del contratto che verrà stipulato, il foro territoriale competente sarà esclusivamente quello di Piacenza.

ART. 29 – FORMA DEL CONTRATTO E SPESE

Il contratto sarà redatto in forma digitale, con spese di bollo e di registrazione in caso d'uso a carico dell'aggiudicatario.

ART. 30- NORME DI RINVIO

L'esecuzione del contratto sarà regolata da quanto stabilito dal presente Capitolato e dall'ulteriore documentazione di gara.

L'esecuzione del contratto sarà disciplinata dai documenti MePA relativi al bando per la prestazione di servizi alle Pubbliche Amministrazioni denominato "Servizi di vigilanza ed accoglienza", disponibili sul sito internet www.acquistinretepa.it (Capitolato d'oneri, capitolato Tecnico Specifico dell'iniziativa, condizioni generali del contratto, patto d'integrità, regole del sistema di eProcurement), solo in quanto applicabili.

In caso di contrasto, le condizioni particolari di contratto contenute nel capitolato e nell'ulteriore documentazione di gara predisposta da questa Stazione appaltante prevalgono sulle condizioni generali di contratto previste dai documenti del MePA.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del codice Civile e del D.Lgs 20/2016 e successive modifiche intervenute. Dei suoi regolamenti attuativi e delle Linee guida emanate dall'ANAC.

Si osservano inoltre, in quanto applicabili.

- Regio Decreto 18.11.1923 n. 2440 ; Regio Decreto 23.5.1924 n- 827
- Regio Decreto 18.6.1931 n. 773
- Regio Decreto Legge 26.9.1935 n. 1952 (Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate)
- Regio Decreto Legge 12.11.1936 n. 2144 (Disciplina degli istituti di vigilanza privata)
- Regio decreto 6.5.1940 n.635 (regolamento di esecuzione del TULPS) e successive modifiche; legge 7.8.1990 n.241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi): Decreto del presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e ss.mm.
- Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.
- Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3.8.2007 n. 127 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm. ii.
- Decreto del Ministero dell'interno 1.12.2010 n. 269
- Circolare del ministero dell'Interno del 24.3.2011 (Vademecum operativo- Disposizioni operative per l'attuazione del decreto ministeriale n. 269/2010, in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi di vigilanza ed investigazione privata)
- Decreto del Ministero della Giustizia del 18.11.2014n. 201
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21.3.2016 (Determinazione del costo medio orario per il personale dipendente da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari)
- CCNL di settore e relativi accordi locali integrativi
- Decreto Legge 31.5.2021 n. 77 art.47 convertito con Legge 29.7.2021 n. 108.

Piacenza, 21.10.21

Il Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella